

La scelta del “Sisema integrato”

(articolo pubblicato su “Infanzia” n.3 / 2013)

Egidio Lucchini

Per le stranezze della storia, è avvenuto che una delle questioni più care al mondo cattolico, e cioè il riconoscimento della parità scolastica, ben sancito dalla Carta costituzionale, non sia stato realizzato durante i ben quarant’anni di ininterrotta maggioranza governativa e parlamentare della D.C., intesa come espressione della “unità politica dei cattolici”. Invece, ad oltre cinquant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, c’è voluto un governo, con un presidente del consiglio (Massimo D’Alema) e un ministro della pubblica istruzione (Luigi Berlinguer), provenienti dal partito comunista, per dare attuazione al quarto comma dell’articolo 33. Che così suona: *“Le legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.*

La suddetta programmazione costituzionale ha dunque ricevuto compimento con l’approvazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, recante *“norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*. Si è dato luogo ad un quadro operativo realistico ed integrato, ben delineato dall’articolo 1 della legge stessa: *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”*. E’ pure assai importante sottolineare che nel terzo articolo si evidenzia che le scuole paritarie *“svolgono un servizio pubblico”*.

La prospettiva è la *generalizzazione* della frequenza della scuola dell’infanzia: tutti a scuola da tre a sei anni di età. Lo Stato, la Regione e il Comune hanno il diritto e il dovere di intervenire su questo campo, ma non ne detengono l’esclusiva; e comunque da soli non riescono a farcela, e perciò ben vengano (ben restino) le iniziative scolastiche che *“corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità e di efficacia”* (articolo 2 della legge 62/2000).

Sopra è stato fatto un richiamo al secondo comma dell’articolo 33 della Costituzione, dove si stabilisce che *“la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione”*. E’ in virtù di tale disposizione, che le scuole paritarie, *“a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione”*; e pertanto partecipano pienamente ad un *sistema integrato*, con la ovvia salvaguardia della *“piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico”* (articolo 3 legge 62/2000).

Di conseguenza anche le nuove *Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione*, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, sono state indirizzate sia alle scuole statali che a quelle paritarie, che sono tenute ad osservarle allo stesso modo, poiché tali Indicazioni costituiscono il comune *“quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, nel rispetto e nella valorizzazione della loro autonomia”*.

Tale condivisione di impegno educativo si ritrova pure nella parte introduttiva delle Indicazioni, a proposito delle *finalità generali*, dove si ribadisce che *“la scuola, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese”*.

La faccenda si complica assai quando si toccano gli aspetti finanziari, e in specie quando si fa ricorso al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione: “*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato*”. La questione diventa rovente nelle attuali e difficilissime circostanze, quando le scuole statali e comunali, ovvero quelle più decisamente pubbliche, vengono colpite da tagli tremendi e continui. Eppure si tratta di valutare la situazione con equilibrio, di là da ogni esasperata, anche se legittima divergenza giuridica o ideologica. Benché più volte interpellata al riguardo, anche la Corte costituzionale non si è mai espressa in via definitiva; anzi finora “*ha deciso di non decidere*”.

Di fatto, tuttavia, la tribolata e piuttosto ambigua espressione “*senza oneri per lo Stato*” non è stata ritenuta come divieto assoluto, bensì come facoltà di dare o di non dare. Da decenni, infatti, nel bilancio dello Stato figurano appositi capitoli relativi a contributi, sia pure di lieve entità, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole non statali.

Ma con la legge 62/2000 il quadro viene modificato, poiché interviene una netta distinzione tra scuole meramente private e quelle paritarie; le quali assumono una diversa configurazione anche giuridica sotto l'aspetto e l'attesa di un sia pur parziale finanziamento. Ne fa esplicito riferimento l'articolo 13 della legge stessa, dove nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione figurano somme in incremento come “*contributi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato*”. A parte l'invecchiato termine “prescolastico”, il provvedimento risulta assai significativo, poiché introduce in una legge nazionale la formula del *sistema integrato delle scuole dell'infanzia*.